

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n. / 545037 / 2007

OGGETTO: COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 111 AL P.R.G.C. - DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale n. 111 al P.R.G.C. vigente, adottato dal Comune di Torino, con deliberazione del C.C. n. 8 del 05/02/2007, trasmesso alla Provincia in data 23/03/2007, (pervenuto il 26/03/2007), (*Prat. n. 036/2007*), per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 8/2007 di adozione della Variante, finalizzate ad adeguare la disciplina delle aree a servizi pubblici in relazione ad alcune esigenze di carattere puntuale e generale;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche alle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G.C. vigente:

- la semplificazione nelle procedure per la modifica di specifiche destinazioni di aree a servizi (art. 7 "*Attuazione del P.R.G. nelle zone di trasformazione e nelle aree da trasformare per servizi localizzate nel tessuto urbano (artt. 15 e 20)*" e art. 8 "*Aree normative: classificazione e destinazioni d'uso*");
- in merito alla classificazione delle attività di servizio pubblico (art. 3 "*Destinazioni d'uso*", punto 7 "*Attività di servizio*");
- gli adeguamenti normativi inerenti i Parchi urbani e fluviali in materia di tutela delle attività agricole (art. 21 "*Parchi urbani e fluviali*") e le aree a Parco della collina per le modalità di definizione dei piani attuativi (art. 22 "*Aree a parco naturale della collina*");
- la modifica del mix funzionale nelle aree a servizi privati di interesse pubblico - area normativa "*SP*" (art. 8 "*Aree normative: classificazione e destinazioni d'uso*");
- in relazione alle caratteristiche delle aree da cedere alla Città per la realizzazione di servizi pubblici, nell'ambito di strumenti urbanistici esecutivi (art. 6 "*Attuazione del P.R.G.*");
- l'adeguamento delle N.U.E.A., con l'introduzione delle modifiche previste;

Alla Variante risulta allegata la verifica ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000 - svolta dal Settore Tutela Ambiente della Città di Torino - rispetto al Piano di Zonizzazione Acustica la cui procedura di approvazione è stata avviata nel novembre 2002 (delibera Giunta Comunale del 26/11/2002);

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al progetto preliminare della Variante Parziale n. 111 al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Torino con deliberazione C.C. n. 8 del 05/02/2007, le seguenti **osservazioni**:

- a) in merito agli adeguamenti normativi di cui all'art. 21 delle N.U.E.A. "*Parchi urbani e fluviali*", in materia di tutela delle attività agricole all'interno dell' "*Area a Parco del Villaretto (P33)*", pur ritenendo condivisibili le finalità delle modifiche previste, si richiede di valutare, in sede attuativa, la compatibilità degli interventi che saranno ammessi con i contenuti del progetto di "*Parco Tangenziale Verde*", inserito nel Prusst "*2010 Plan - Tangenziale Verde*", di cui la Provincia è soggetto promotore con altri Enti (Regione, Comuni di Borgaro T.se e Settimo T.se) e al quale aderisce la Città di Torino;
- b) in relazione alle modifiche introdotte all'art. 22 delle N.U.E.A. "*Aree a parco naturale della collina*", ove in luogo di specifici piani particolareggiati si prevedono "*piani attuativi di iniziativa pubblica o privata*": a prescindere dal fatto che la L.R. 56/77 e le N.U.E.A. vigenti non definiscono i "*piani attuativi*" nelle loro specificità quali strumenti di attuazione del P.R.G., si ritiene che l'effettiva tutela del contesto ambientale dei parchi collinari debba essere perseguita mediante idonei strumenti di programmazione e attuazione quali i piani particolareggiati, già previsti dal P.R.G. vigente. Si rammenta che il vigente P.T.C. comprende i parchi della collina torinese all'interno del sistema di aree di particolare pregio ambientale e paesistico denominato "*Zona della Collina di Torino*", normato dall'art. 14.4 delle N.d.A. del P.T.C., per il quale è prevista la predisposizione di un Piano Paesistico, a cura della Regione. Si richiamano, in quanto applicabili, le prescrizioni dell'articolo 14.4.1 delle soprarichiamate N.d.A., che prevedono "*... fino all'adozione dei piani paesistici ... in assenza di normativa specifica stabilita dal presente P.T.C. o da specifiche disposizioni di legge per le singole categorie di beni rientranti nell'ambito dei siti delimitati, i P.R.G. dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi ... ammessi ...*"; si rammenta, inoltre, che le aree interessate dall'art. 22 delle N.U.E.A. sono sottoposte alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i.;

- c) sulle modifiche all'art. 6 delle N.U.E.A. "*Attuazione del P.R.G.*", in relazione alle caratteristiche delle aree da cedere alla Città per la realizzazione di servizi pubblici, si suggerisce di esplicitare che i contenuti delle modifiche introdotte non si applicano agli strumenti urbanistici esecutivi e alle modalità attuative delle "*Zone Urbane di Trasformazione*" (art. 15) e delle "*Aree da Trasformare per Servizi*" (art. 20);
- d) in merito alla modifica dell'art. 8 "*Aree normative: classificazione e destinazioni d'uso*", del mix funzionale nelle aree a servizi privati di interesse pubblico - area normativa "*SP*", si suggerisce di integrare la norma specificando, in relazione alle varie tipologie edilizie, la presenza o meno del piano ammezzato (inserendo "*ove presente*") e di valutare l'opportunità di prevedere che le nuove destinazioni siano ammesse anche al piano primo per gli edifici non compresi nella Zona Urbana Centrale Storica;
- 2. di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
- 3. di trasmettere** al Comune di Torino la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,